



ORO alle Olimpiadi di SYDNEY
Medaglia di BRONZO ad ATLANTA
Con ALESSANDRA SENSINI

Albaria, Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI
Tel. ++39 91 6844483 - 453595 -- fax 6843785
E-mail albaria@albaria.com
www.albaria.com

Raccomandata A/R anticipata a mezzo email

Palermo, il 18 MARZO 2013

Ill.mo Avv. ROSARIO CROCETTA
Presidente della REGIONE SICILIANA

E, p.c. Alla Procura Della Repubblica C/o Tribunale di Palermo

Oggetto: ARTA Sicilia - DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI.

Ill.mo Presidente,

Le rivolgo la presente dopo aver avuto conoscenza di un assai spiacevole episodio consumatosi ai danni della collettività e del circolo velico Albaria, associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro, con fini di pubblica utilità. Essa si propone di organizzare attività indirizzate alla sensibilizzazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e di incoraggiare le attività finalizzate alla valorizzazione e promozione dell'immagine e delle risorse dei luoghi, con particolare attenzione a Mondello ed alla Sicilia.

Troverà, in allegato due lettere (All.1 pdf), di risposta, che l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Sicilia formula all'indirizzo dell'ALBARIA. La prima a firma della Dott.ssa Chinnici dirigente del Servizio 5 Demanio Marittimo, (datata 13 dicembre 2012, spedita il 12 febbraio 2013 e ricevuta il 13 febbraio 2013); la seconda a firma del dirigente Generale dott. Giovanni Arnone, (datata 16 gennaio 2013, spedita il 13 febbraio 2013 e ricevuta il 14 febbraio 2013) istruita dalla dott.ssa Francesca Chinnici e dal Rag. Mario Scirè, è stata inviata per conoscenza alla Procura della Repubblica C/o il Tribunale di Palermo che aggiungiamo in copia.

In entrambe le lettere è stato negato il più semplice tra i diritti: quello di conoscere, bacchettando ed offendendo chi come noi si è permesso di richiedere (allegato 2 pdf) evidenziando e documentando la gravità degli argomenti, definiti dal Funzionario non seri ed "allo scopo di recare molestia o documento"...

Il diniego (tardivo, illegittimo ed ingiustificato) ed il ripetersi di episodi imbarazzanti legati ad ostacolare la manifestazione - World Festival On The Beach - noti all'opinione pubblica, impedisce al nostro sodalizio di conoscere quali inconfessabili interessi si nascondano dietro il rapporto fra Amministrazione (o soggetti appartenenti ad essa), ed una società siciliana per lo sfruttamento di aree pubbliche di dubbia legittimità.

Parliamo della concessione che ha incatenato Mondello ad uno sfruttamento indecente del territorio ai danni di tutti i cittadini.

Siamo certi che la vicenda La interesserà e siamo pronti ad illustrarla personalmente.

Nel dichiararci a Sua completa disposizione, Le rivolgiamo il più riconoscente tra i saluti.

IL DIRETTORE
Vincenzo Baglione

Allegati:

1. Corrispondenza ARTA Sicilia – All.1 – Pdf - 2 lettere
2. Corrispondenza ALBARIA Sicilia – All.2 – Pdf - 2 note



IL PRESIDENTE
Vincenzo Potino

P 00534/A

Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE

Palermo

RISPOSTA A

Servizio 5 - Demanio Marittimo PROT. N. **68806** DEL **13 DIC. 2012**

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti

Alla Albaria, A.S.D.
Viale Regina Elena, 83/A
PALERMO

In riscontro alla richiesta di codesta Associazione, assunta al protocollo di questo Assessorato al n. 63068 del 14 novembre 2012, si comunica che la stessa non può essere accolta per i motivi che seguono:

- a. Non sono individuati in maniera esatta e puntuale gli atti per i quali si richiede l'accesso, (art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.);
- b. Il comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/90, testualmente recita "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delle Pubbliche Amministrazioni", quale sembra essere il tenore della richiesta formulata da codesta Associazione (cfr. TAR Veneto, sentenza del 04 aprile 2005, n. 1261, Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 117 del 12.1.2011);
- c. In ogni caso, il nuovo art. 22 della legge 241/95, come novellato dalla legge 15/2005, individua l'area dei soggetti titolati al diritto di accesso, affermando che per "interessati" si intende: "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
- d. Inoltre, secondo la dottrina prevalente, l'interesse deve essere serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso (cfr., fra l'altro, Aldo Cennicola, *Il diritto di accesso dopo la legge 15/2005*, in www.altalex.com., art. 03.05.05, nonché ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 14.02.1998, n. 1477).

Nessuna delle superiori condizioni sembra essere rispettata per l'accoglimento dell'istanza e pertanto la richiesta viene archiviata.

Il Responsabile del Servizio 5
(Francesca Chinnici)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 5 - DEMANIO MARITTIMO

Prot 35/A

Prot. n° 2583 del 16 GEN. 2013

Oggetto: Atto dichiaratorio e diffida - ditta Associazione Sportiva Dilettantistica Albaria.

RACCOMANDATA A.R.

ALL'ALBARIA WINDSURFING CLUB
VIALE REGINA ELENA 83/A
PALERMO


E, p. c. ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI
PALERMO

Si riscontra l'atto dichiaratorio e di diffida assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 17/12/2012, al n. 69277.

Al riguardo nell'esprimere preliminarmente forti perplessità in ordine alla legittimazione di codesta Associazione a formulare espressa diffida volta all'emanazione di provvedimenti tendenti ad incidere nella sfera giuridica di terzi soggetti e non rinvenendo in capo a codesta Associazione alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo all'emanazione dei provvedimenti invocati, si fa comunque presente che questo Dipartimento ha già, da tempo ed autonomamente, attivato le procedure di competenza relativamente ai fatti segnalati.

Sotto altro profilo, in considerazione dei contenuti della precedente corrispondenza intercorsa ed in ultimo al richiamo all'art. 328 C.c.p., che potrebbe intendersi quale velato atto intimidatorio, si formula espresso invito a codesta Associazione a mantenere, in futuro, un atteggiamento più consono alla propria posizione di cessionario e rispettoso verso l'Amministrazione, avvertendo che non saranno più tollerate insinuazioni, più o meno esplicite, in ordine ad ipotetiche omissioni e/o comunque a comportamenti che possano favorire altri soggetti posto che l'operato di questa Amministrazione è, come ovvio, sempre improntato a criteri di legalità, imparzialità e trasparenza.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Giovanni Arnone)



1903/pa - albaria atto diffida

Servizio 5 - Demanio Marittimo - Resp. F.sca Chinnici
Resp del procedimento - Rag. Mario Sciré Calabrisotto
tel 091 7077833 - fax 091 7077815



Albaria, Associazione Sportiva Dilettantistica
Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI
Tel. ++39 91 6844483 - 453595 - fax 6843785
E-mail albaria@albaria.com
www.albaria.com

Spett.le Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Dott. Giovanni Arnone
Dott.ssa Francesca Chinnici
Ing. Renato Saverino

e, p.c. - Spett.le Capitaneria di Porto di Palermo
Ill.mo Ammiraglio Francesco Carpinteri

Spett.le Ufficio Locale Marittimo di Mondello
Comandante C°1 Cl. Np. Antonio Bugea

Palermo, 9 novembre 2012

Oggetto: Esposto con richiesta di accesso agli atti amministrativi - Demanio Marittimo - Palermo Mondello.

Il sottoscritto Vincenzo Pottino, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione sportiva Albaria

PREMETTE

- A tutt'oggi il Demanio Marittimo nella zona di Valdesi Mondello, con spiaggia e confinante porzione di marciapiede lungo Viale Regina Elena è occupato con strutture di vario genere inutilizzate fra cabine, pontili, pedane e recinzioni che compromettono la libera fruizione pubblica del luogo con ben evidenti pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica (vedi foto allegate).
- la sentenza del C.G.A. n. 782 del 18 settembre 2012, ha respinto il ricorso proposto dalla Società Mondello Immobiliare Italo-Belga s.a. avverso la sentenza del TAR Sicilia, condannando la predetta società alla rimozione delle strutture montate sull'arenile di Mondello. (allegato n.2 pdf).
- L'atto concessorio della Società Mondello Immobiliare Italo-Belga s.a. n.303, rep. 285 del 23 marzo 1992, è scaduto in data 9 AGOSTO 2012.
- In data 1 novembre 2012 si è svolta a Mondello la tradizionale gara di corsa e nuoto organizzata dalla società Nadir esclusivamente a mare (area delimitata da boe), sulla battigia e l'area in concessione dell'Albaria. L'Arta Sicilia ha autorizzato in data 30 ottobre 2012 con lettera prot.60289 la manifestazione richiedendo con lettera del 22 ottobre 2012 prot.58925 l'AUTORIZZAZIONE da parte della Mondello Immobiliare Italo Belga s.a. che rilasciata il "nulla osta" in data 29 ottobre 2012 (prot. 179) per aree formalmente specificate nella richiesta della Nadir (lettera del 25 ottobre 2012) "partenza ed arrivo al Circolo Albaria, e specchio di mare antistante il lungomare ed una frazione di spiaggia (battigia di circa 1 km.) che NON sono di sua competenza.

Tanto considerato, ci si domanda di quali particolari autorizzazioni sia in possesso la Mondello Immobiliare Italo Belga s.a. per permettersi quanto sopra esposto e

SI CHIEDE

ai sensi della Legge n. 241 del 1990, l'accesso ai documenti con le autorizzazioni/concessioni e l'estrazione di copie (con onere a nostro carico) rilasciate direttamente ed indirettamente alla Mondello Immobiliare Italo Belga s.a., alla Società MIDA srl, al Country Club e ad altri soggetti che hanno svolto le proprie attività occupando ad esclusivo uso le aree del demanio marittimo da Punta Celesi a Piazza Mondello.

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Consulente Giuridico

Stampa circolare dell'Associazione Sportiva Albaria con il testo: "ALBARIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".
Viale Regina Elena, n° 83/A - Palermo.
Il Presidente
Vincenzo Pottino

ATTO DICHIARATORIO E DI DIFFIDA

L'Associazione sportiva dilettantistica **ALBARIA**, c.f. 03427380823, con sede in Palermo, viale Regina Elena, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Vincenzo Pottino, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio dell'Avv. Riccardo Rotigliano in Palermo, via Nunzio Morello n. 20,

premessò

- che con ricorso al TAR Sicilia, r.g. n. 1506/2010, la Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., all'epoca titolare della c.d.m. su un'area della spiaggia di Mondello contermine a quella di cui è concessionaria l'Albaria, impugnava la nota prot. n. 46721 del 19 luglio 2010 con la quale Codesto Assessorato intimava alla Mondello Immobiliare di provvedere, al termine della stagione balneare, a smontare le strutture precarie poste sull'arenile, in ottemperanza al parere paesaggistico n. 2577 dell'11 aprile 2008 reso al riguardo dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo;
- che la Mondello Immobiliare Italo-Belga S.A. riteneva illegittima la nota impugnata, per ciò che, a suo dire, il parere della Soprintendenza sarebbe stato superato dall'art. 2 l. reg. n. 15/05, nonché per essersi formato il silenzio - assenso sull'istanza con la quale la Mondello Immobiliare Italo-Belga S.a. chiedeva di mantenere le attrezzature precarie anche oltre il termine all'uopo indicato nell'autorizzazione demaniale n. 63 del 2009 (su cui, *infra*) e nel parere della Soprintendenza;
- che, invece, prima il TAR (sentenza n. 2257 del 5 dicembre 2011) e poi il CGARS (sentenza n. 782 del 18 settembre 2012) hanno ritenuto pienamente legittimo l'ordine di rimozione impartito da Codesta Amministrazione con la ripetuta nota prot. n. 46721 del 19 luglio 2012;

considerato

infatti, che ai sensi dell'autorizzazione demaniale n. 63 del 20 marzo 2009, l'autorizzazione a MONDELLO IMMOBILIARE ITALO BELGA S.A. di "modificare l'attuale assetto dello stabilimento balneare in concessione" mercé la realizzazione di opere precarie, era stata rilasciata a condizione che "alla fine della stagione balne-



are si provveda alla rimozione delle attrezzature precarie poste sull'arenile, in modo da garantire la naturalità dei luoghi", in stretta aderenza, perciò, al contenuto del parere della Soprintendenza";

- che, sul punto, il CGARS ha rilevato che "Tale provvedimento autorizzatorio, adottato come è evidente in epoca posteriore all'entrata in vigore della legge n. 15 del 2005, conteneva pacificamente una clausola ai sensi della quale la società era onerata di smontare tutte le attrezzature precarie al termine della stagione balneare, onde restituire l'arenile al suo aspetto naturale" (Cgars, n. 782/12 cit.);

ritenuto

- che, ad onta del chiaro tenore della sentenza del Giudice amministrativo di appello, nonché della stessa autorizzazione demaniale n. 63/09, peraltro ormai scaduta, la Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. continua inopinatamente a lasciare le attrezzature precarie sul suolo demaniale;
 - che tale condotta, come è ovvio, costituisce grave inadempimento agli obblighi rivenienti a carico del concessionario, obbligando Codesta Amministrazione ad attivare i doverosi poteri di polizia demaniale;
 - che, peraltro, è persino da escludere che la Mondello Immobiliare Italo Belga S.A. sia attuale concessionaria dell'area *de qua*, tenuto conto che la c.d.m. n. 303/285 del 23 marzo 1992 è scaduta il 9 agosto 2012 (e che tale atto non può essere rinnovato con il Decreto a firma del Dirigente Giovanni Arnone del 24 aprile 2012 in quanto convalida "le stesse condizioni e medesime prescrizioni dell'atto concessorio a suo tempo rilasciato" escludendo le modifiche apportate da atti suppletivi" concessi in epoche successive come quella dell'autorizzazione in sanatoria rilasciata dall'ARTA in data 20 marzo 2009 con annessi pareri, etc. scaduti.) sicché l'illecito non consisterebbe soltanto nel mantenimento della attrezzature precarie, ma, più in generale, nella occupazione *sine titolo* dell'area demaniale;
- che, quanto testé riferito, rende non altrimenti tollerabile la situazione di illicittà in cui versa la condotta di Mondello Immobiliare Italo Belga S.A.

invita e diffida



il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente, dott. Giovanni Arnone, e il dirigente responsabile del Servizio 5 del medesimo Dipartimento, dott.ssa Francesca Chinnici, a volere adottare, con l'urgenza che il caso richiede, e in ogni caso entro e non oltre giorni 30 dalla ricezione della presente, ogni più opportuna iniziativa volta a verificare i fatti denunciati, nonché ad adottare i conseguenti provvedimenti inibitori e a procedere alle relative comunicazioni alle Autorità, anche giudiziarie, competenti.

La presente istanza è altresì formulata ai sensi dell'art. 328, co. 2, c.p.

Palermo, 13 novembre 2012.

Avv. Riccardo Rotigliano
II PRESIDENTE
Vincenzo ADINA
Pala. III

Relata di notifica

1) Giusta autorizzazione ex art. 7 l. n. 53/94, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese con deliberazione del 10.9.07, io sottoscritto Avv. Riccardo Rotigliano, nella mia qualità di procuratore e difensore dell'Associazione dilettantistica Albaria, ho notificato, previa iscrizione al n. 623 del registro cronologico, copia conforme del presente atto, al Dott. Giovanni ARNONE, Dirigente generale *pro tempore* del Dipartimento regionale dell'Ambiente, domiciliato per la carica presso gli uffici del Dipartimento regionale in Palermo, via Ugo la Malfa n. 169, c.a.p. 90146, a mezzo di spedizione di plico raccomandato a.r. n. 96491643509-5, spedito in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale dall'Ufficio postale di Palermo n. 34.

Palermo, 10 dicembre 2012.

Avv. Riccardo Rotigliano



2) Giusta autorizzazione ex art. 7 l. n. 53/94, rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese con deliberazione del 10.9.07, io sottoscritto Avv. Riccardo Rotigliano, nella mia qualità di procuratore e difensore dell'Associazione dilettantistica Albaria, ho notificato, previa iscrizione al n. 624 del registro cronologico, copia conforme del presente atto, alla Dott.ssa Francesca CHINNICI, Dirigente *pro tempore* del Servizio 5 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, domiciliata per la carica presso gli uffici del Dipartimento regionale in Palermo, via Ugo la Malfa n. 169, c.a.p. 90146, a mezzo di spedizione di plico raccomandato a.r. n. 76697643508-4, spedito in data corrispondente a quella indicata nel timbro postale dall'Ufficio postale di Palermo n. 34.

Palermo, 10 dicembre 2012.

Riccardo Rotigliano
Avv. Riccardo Rotigliano

